

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa

massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri

emelandri@iol.it

Dott. Paola Belevi

paolabelevi@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello

parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari

monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini

elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 4 maggio 2017

A TUTTI I CLIENTI INTERESSATI

LORO INDIRIZZI

Manovrina fiscale 2017: le principali misure fiscali del testo approvato

La manovrina fiscale 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.4.2017, e' entrata in vigore lo stesso giorno. Ecco le principali disposizioni, con preghiera di porre particolare attenzione alle compensazioni di tributi ed ai pagamenti di tributi con F24.

- **Split Payment:** viene esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment) anche alle operazioni effettuate nei confronti di **tutte le amministrazioni pubbliche**, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione, **le società controllate** direttamente o indirettamente dallo Stato, di diritto o di fatto, **le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali**, le **società quotate** inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Inoltre lo split payment non risparmierà più le prestazioni effettuate da **soggetti con ritenuta d'acconto (professionisti, agenti)**.
- **Regime fiscale delle locazioni brevi:** A partire dal 1 giugno 2017 per i contratti di locazione inferiori a 30 giorni, ad es. le locazioni stagionali, potrà essere applicata su opzione la cedolare secca del 21 %. E' stato introdotto l'obbligo, per i portali on line e per gli intermediari, di comunicare al Fisco i dati dei contratti e nel caso incassino il canone di trattenere il 21% da versare come sostituti di imposta.
- **Rideterminazione base ACE (Aiuto alla Crescita Economica):** si limita questa agevolazione, in particolare la stangata riguarda le Società di persone e le Ditte individuali.
- **Definizione agevolata delle controversie tributarie:** si prevede la possibilità di definire le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante il pagamento degli importi contestati con l'atto impugnato e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora. Riteniamo che questa misura sia destinata al fallimento in quanto viene richiesto il pagamento integrale di quanto accertato, anche in presenza di una sentenza favorevole al contribuente; comunque la richiesta di definizione deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
- **Pagamenti con F24:** e' una complicazione assurda, entrata in vigore senza nemmeno un preavviso, per la quale abbiamo riservato il paragrafo che segue.

N.B.



Obbligo di utilizzare l'F24 telematico dell' Agenzia Entrate da subito

Vengono introdotte norme ancora più severe finalizzate a contrastare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti di imposta. Secondo noi finalizzate solo a fare cassa. Le compensazioni di cui parliamo sono solo quelle c.d. **orizzontali**, cioè quando si compensa un tributo del quale si e' a credito con un altro tributo del quale si e' a debito. **Si riduce dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro** il limite, al di sopra del quale i crediti di imposta possono essere **usati in compensazione** orizzontale solo attraverso l'apposizione del visto di conformità del professionista (o sottoscrizione alternativa del revisore legale) sulla dichiarazione da cui emergono. Inoltre, per chi ha la Partita Iva, scatta l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate.

Vediamo di approfondire questa ennesima tagliola burocratica, che pone ostacoli anche quando il contribuente fedele vuole pagare le imposte. Le regole sono tante, svariate e con un alto grado di rischio di errori.

Poniamo che un contribuente abbia un credito d'imposta, vuoi Iva, vuoi Ires o Irap, vuoi Irpef, anche derivante da ritenute versate in eccesso o di altra natura. E supponiamo che voglia compensare detto credito con un debito per altre imposte, compilando l'F24.

Intanto, se intende compensare oltre 5.000 euro, deve avere il Visto di conformita' di un professionista sulla Dichiarazione dalla quale sorge detto credito; stranamente cio' non vale per i crediti trimestrali Iva risultanti dall'istanza trimestrale di compensazione del quadro TR. Inoltre per i rimborsi Iva richiesti il limite per il Visto e' stato alzato a € 30.000.

Inoltre se il credito riguarda la Dichiarazione dei redditi ed esiste al 1° gennaio, nulla vieta di utilizzarlo in compensazione fin da subito e farsi poi apporre il Visto successivamente.

Cio' premesso, vediamo l'altra complicazione riguardante le compensazioni effettuate con l'F24.

N.B

➔ **Non e' piu' utilizzabile l'Home Banking per l'F24 quando ci sono compensazioni.**

Per i contribuenti con Partita Iva **tutte le compensazioni non potranno piu' passare dall'Home Banking ma dovranno essere effettuate solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia Entrate, cioe' F24 web o F24 on line inserite rispettivamente nell'applicazione Fisco on line (o Entratel con 20 dipendenti o piu').**

In sostanza tutte le compensazioni orizzontali, anche di importo minimo, di Iva, imposte sui redditi, Irap, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive e crediti di imposta da indicare nel quadro RU delle Dichiarazioni dei redditi vanno gestite tramite l'Agenzia Entrate. **Riteniamo, in assenza di precise istruzioni, che anche l'F24 contenente la compensazione del Bonus Renzi rientri in questo nuovo obbligo.** Chi non fosse in grado puo' rivolgersi ad un professionista abilitato il quale, se deve per ogni cliente compilare ogni mese anche numerosi F24, sicuramente chiude bottega e si dedica ad altra attivita' meno usurante.

Riepilogando:

F24 imprese senza compensazioni: e' ancora possibile pagare tramite home banking.

F24 a zero imposte e privati: anch'essi, sia per i titolari di Partita Iva che per i privati, devono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi F24 web o F24 on line, tramite i canali telematici Fisco on line o Entratel.

F24 a debito imprese e privati, ma contenenti compensazioni: per i titolari di Partita Iva e' come sopra specificato, mentre per i privati e' ancora possibile avvalersi dell'Home Banking.

F24 dei privati senza compensazioni: qui e' ancora possibile, per qualunque importo, pagare tramite home banking ovvero direttamente in Banca compilando nostalgicamente l'F24 cartaceo.

Come organizzarsi in proprio per poter pagare l'F24 utilizzando il canale telematico dell'Ag. Entrate ?

E' un manicomio. Vediamo di riassumere i passi da compiere.

1) Per i **privati e le Ditte individuali/Professionisti fino a 20 dipendenti** bisogna richiedere l'attivazione del proprio cassetto fiscale, andando sul sito www.agenziaentrate.gov.it/abilitazione/fisconline.jsp con sottomano il modello Unico/730/CU relativo al 2015, se lo si possiede.

Si chiede on line l'attivazione del cassetto fiscale compilando i campi che vengono man mano richiesti. Viene rilasciata immediatamente la prima parte del codice PIN e, dopo circa 10/15 giorni, tramite posta ordinaria si riceve la seconda parte del PIN unitamente alla password che dovra' essere utilizzata nel momento in cui avverra' il primo accesso. Si ritorna quindi sul sito dell'Ag. Entrate e si seguono le procedure per attivare il cassetto fiscale, che e' immediatamente operativo. Non e' finita: si deve poi procedere a compilare ed inviare il modello F24, operazione che potra' essere compiuta sia tramite "F24 Web" (in questo caso non e' richiesta l'installazione di alcun software) sia scaricando il software messo a disposizione dall'Agenzia Entrate procedendo tramite questo alla compilazione ed all'invio dell'F24.

2) Per le **societa', sia di persone che di capitali, aventi fino a 20 dipendenti**, la trafila e' piu' lunga. Prima di tutto il legale rappresentante deve attivare il suo cassetto fiscale, con la procedura di cui al punto 1). Una volta ottenuto il PIN completo e conclusa l'attivazione del suo personale cassetto fiscale, bisogna tornare sul sito

www.agenziaentrate.gov.it/abilitazione/fisconline.jsp, procedere alla richiesta di un ulteriore PIN e scegliere che si opera per una società. In questo momento verranno richiesti il codice fiscale del legale rappresentante ed il PIN completo che gli è stato assegnato o il numero della domanda di abilitazione (che si trova sempre nella busta ricevuta al proprio domicilio). Ottenuto il PIN completo anche per la società si può procedere con F24 WEB (senza quindi scaricare ulteriori software) oppure con il software dell'Agenzia Entrate per la compilazione degli F24.

3) Per le **Ditte individuali, professionisti o società con più di 20 dipendenti** e' necessario attivare la procedura **Entratel**. Per fare cio' consigliamo di rivolgersi direttamente agli Uffici dell'Ag. Entrate, magari previo appuntamento on line sul solito sito.

Nel caso in cui il primo tentativo di accesso ai servizi telematici dell'Ag. Entrate fallisca, nell'immediato non resta che rivolgersi al proprio Consulente del Lavoro, ovvero ad un Professionista abilitato. Ma non desistete ne' andate dallo psicologo, riprostate, il cassetto fiscale, una volta attivato, e' molto utile.

Nuovo adempimento 2017: Comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva - Scad. 31.5.2017

Come già anticipatovi, Il D.Lgs. 193/2016 (art. 21 bis) ha introdotto l'**obbligo trimestrale** della comunicazione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. Lo scopo dichiarato di questo ennesimo adempimento e' quello di anticipare i controlli Iva per poter avviare celermente le azioni di recupero degli omessi versamenti. La prima scadenza e' fissata per il **31 maggio 2017** e riguarderà le liquidazioni del 1° trimestre 2017: i contribuenti mensili dovranno comunicare tre liquidazioni riempiendo tre moduli, quelli trimestrali una unica liquidazione.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono in generale esonerati da questo obbligo i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA ed esonerati dalle liquidazioni IVA per il trimestre di riferimento.

Riepiloghiamo i casi soggettivi di esclusione:

- contribuenti che si avvalgono del regime dei **Minimi** di cui all'art. 27 comma 1 e 2 del D.L. 98/2012;
- contribuenti che si avvalgono del regime dei **forfettari** di cui ai commi da 54 a 89 della L. 190/2014;
- contribuenti che registrano **solo operazioni esenti** di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano effettuato unicamente operazioni esenti;
- **produttori agricoli** esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi ai sensi dell'art. 34 c.6 del D.P.R. 633/72;
- soggetti che adottano il regime 398/1991, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero (es. associazioni sportive dilettantistiche);
- in dubbio: i soggetti che nel periodo trimestrale di riferimento non hanno effettuato nessuna operazione, ne' attiva ne' passiva e che non hanno crediti d'imposta precedenti da riportare. Si attendono chiarimenti in proposito ma siccome probabilmente non verranno, prepararsi a presentarla;
- i curatori ed i commissari liquidatori, se nel periodo non hanno compiuto operazioni.

La norma precisa che le ipotesi di esclusione di cui sopra sono valide sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero: ad es. nel caso del regime dei minimi, se viene superato il limite di euro 45.000 di ricavi nel corso dell'anno, si ritiene che la comunicazione delle liquidazioni debba essere effettuata a decorrere dalla prima liquidazione successiva alla cessazione del regime agevolato. Altro esempio: i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti che, però, registrano fatture rientranti nel meccanismo del reverse charge; e' il caso del medico che ha ricevuto una fattura per un servizio di pulizia. In questo caso, il soggetto che riceve la fattura soggetta al meccanismo del reverse charge deve integrarla con l'indicazione dell'Iva e procedere alla liquidazione periodica versando l'imposta. Ciò comporta anche il venir meno dell'esonero dall'invio della dichiarazione Iva annuale che, quindi, deve essere presentata. Di conseguenza, essendo venuti meno i requisiti di esonero, dovrà anche essere presentata la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva anche per i trimestri successivi dello stesso anno.

CALENDARIO 2017 TRASMISSIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Invio del 1° trimestre (Liquidazione IVA del primo trimestre, ovvero liquidazioni IVA dei mesi di gennaio, febbraio e marzo)	31.5.2017
Invio del 2° trimestre (Liquidazione IVA del secondo trimestre, ovvero liquidazioni IVA dei mesi di aprile, maggio e giugno)	18.9.2017 (essendo il 16 un sabato), ringraziando per non farci interrompere le ferie estive
Invio del 3° Trimestre (Liquidazione IVA del terzo trimestre, ovvero liquidazioni IVA dei mesi di luglio, agosto e settembre)	30.11.2017
Invio del 4° Trimestre (Liquidazione IVA del quarto trimestre, ovvero liquidazioni IVA dei mesi di ottobre, novembre e dicembre)	28.2.2018

La coincidenza di queste scadenze con quelle abituali ci preoccupa non poco, non essendoci il tempo ne' per le aziende ne' per i professionisti, di predisporre e controllare quanto si invia.

SANZIONI

Queste non mancano mai. Il nuovo c. 2-ter dell'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 prevede che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sconta una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000, salvo riduzioni in caso di ravvedimento.

COME COMPILARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

E' liberamente scaricabile dal solito sito www.agenziaentrate.gov.it. Si compone di due pagine.

La prima contiene i dati identificativi del contribuente.

La seconda, costituita dal **quadro VP**, contiene i dati delle liquidazioni Iva del trimestre o di ciascun mese del trimestre e dovrà essere compilato sia in caso di liquidazione a debito che a credito (e quindi, presumibilmente, anche in caso di assenza di operazioni nel periodo).

In conclusione ciascun contribuente dovrà presentare per ciascun trimestre dell'anno solare:

- un solo quadro VP, se liquida l'Iva trimestralmente, indicando il trimestre di riferimento;
- tre quadri VP, se liquida l'Iva mensilmente, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Analizzando i campi del quadro VP segnaliamo:

- gli importi li desiderano al centesimo di euro;
- il campo **VP2** contiene la somma degli importi di tutte le vendite effettuate (somma operazioni imponibili + non imponibili + esenti + reverse charge + split payment + non soggette a registrazione da art.7 a 7-septies);
- il campo **VP3** contiene la somma degli importi di tutti gli acquisti registrati (imponibili + acquisti intracomunitari non imponibili + importazioni + esenti + acquisti con Iva indetraibile + acquisti con utilizzo del plafond + acquisti in triangolazione art. 40 c. 2 DL 331/93);
- il campo **VP4** contiene l'Iva dovuta, compresa quella delle fatture d'acquisto integrate e delle autofatture;
- il campo **VP5** contiene l'Iva detraibile, compresa quella delle fatture d'acquisto integrate e delle autofatture;
- il campo **VP6** e' la differenza tra VP4 e VP5;
- il campo **VP7** generalmente non si compila perche' riguarda chi non ha versato l'iva di un periodo in quanto inferiore ad € 25,82;
- il campo **VP8** contiene il credito Iva del precedente periodo, se non chiesta a rimborso o in compensazione;
- il campo **VP9** riguarda la prima liquidazione da presentare e contiene il credito Iva dell'anno precedente non chiesta a rimborso o a compensazione;
- il campo **VP11** e' riservato ai crediti d'imposta utilizzati nel periodo, esclusi quelli direttamente compensati in F24;
- il campo **VP12** e' riservato ai contribuenti trimestrali che indicano gli interessi 1% (ma non per il 4° trimestre);
- il campo **VP13** va compilato solo per indicare l'acconto dovuto il 27 dicembre, anche se non versato;

Come fare per eseguire questo nuovo adempimento?

Occorre adeguare il proprio software gestionale sia per la compilazione dei quadri che per la trasmissione telematica. Anche se cio' costa denari. Se non e' possibile trasmettere direttamente il file telematico, il nostro Studio e' in grado di

trasmetterlo purché sia correttamente compilato e controllato dal contribuente: occorre aggiungere i dati dell'intermediario (il nostro Studio): nel riquadro dei **dati del soggetto che si assume l'impegno alla trasmissione telematica** i clienti dovranno indicare il **codice 1** (modello elaborato dal contribuente) e il codice fiscale del nostro Studio, che è **02149391209**. Sul sito dell'Agenzia Entrate ad oggi non ci risulta essere ancora disponibile il software che gentilmente il Fisco dovrebbe mettere a disposizione dei contribuenti.

A questo punto è sufficiente spedire il file via mail al nostro indirizzo di posta elettronica e sarà nostra cura inviarlo.

→ **Una riflessione:** vista la moltiplicazione degli adempimenti telematici, è importante che i contribuenti si attrezzino con **Entratel** o **Fisco on line** (a seconda del numero di dipendenti) per rendersi autonomi, anche perché diventa impossibile per i loro consulenti gestire centinaia di modelli e centinaia di trasmissioni telematiche.

ALTRE AMENITA' FISCALI

Comunicazione abrogata

Finalmente una semplificazione, sia pur minima: è stata abrogata la comunicazione delle operazioni di acquisto senza IVA da **San Marino**, a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2017.

Detrazione Iva sugli acquisti

Dal 25.4.2017, data di immediata entrata in vigore della c.d. "manovrina", il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato non più fino all'invio della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, ma fino al momento di invio della Dichiarazione Iva relativa **«all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto»**.

Siccome la prossima Dichiarazione Iva annuale scadrà il 30.4.2018, si ritiene che una fattura fornitori datata 2017 possa al massimo essere registrata e l'Iva detratta entro tale data. Il decreto non contiene alcuna disciplina transitoria, per cui oggi non dovrebbe essere più possibile detrarre l'Iva delle fatture datate 2015 o 2016. Attendiamo, al solito, chiarimenti ufficiali.

Stampe Registri Iva

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E/2017, ha precisato che, in merito alla produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con quello per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini Iva, nonostante a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati. **La conservazione elettronica e la stampa su carta dei registri Iva, pertanto, dovranno essere effettuate entro il 2.01.2018.**

Spesometro semestrale 2017

Non dimentichiamo poi le scadenze 2017 dello Spesometro, che sarà semestrale, salvo tornare trimestrale nel 2018. Il primo Spesometro, relativo ai primi sei mesi del 2017, scadrà il **18 settembre 2017** (il 16/9 cade di sabato), il secondo Spesometro, relativo al secondo semestre 2017, scadrà il **28 febbraio 2018**.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.